

D'UFFICIO
ETT. PERSONALE
v. 65460
3-3-1/1-1

PREINTESA SUL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMPARTO - PARTE ECONOMICA - ANNO 2018

Il giorno 20 settembre 2018, presso una sala dell'Amministrazione provinciale, in Corso Vittorio Emanuele II n. 17, a Cremona, le parti hanno raggiunto la seguente preintesa in ordine al contratto collettivo decentrato integrativo - parte economica - per il personale dipendente avente ad oggetto la definizione dei criteri per l'utilizzo del fondo risorse decentrate relativo all'anno 2018.

PREMESSO

- che con determinazione n.328 del 26 luglio 2018 è stato costituito, sulla base del direttive del Presidente espresse con atto n.78/2018, il fondo risorse decentrate anno 2018 in euro 878.387,90, secondo quanto previsto dall'art.67 del CCNL 21.5.2018;
- che, in particolare, dall'importo unico consolidato sono state stralciate le risorse destinate nel 2017, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ammontanti ad euro 310.000,00;

Le parti concordano quanto segue.

1. Alla luce del numero limitato di cessazioni intervenute nel 2017 (4 unità), diversamente da quanto avvenuto negli anni 2015 e 2016 che hanno registrato rispettivamente 45 e 94 cessazioni, per effetto del processo innescato dalle LL. 56/2014 e 190/2014, le parti danno atto che l'importo per il finanziamento della progressione economica dovrà subire un leggero incremento rispetto al consuntivo 2017, a seguito degli effetti della applicazione del CCNL 21.5.2018, mentre l'importo per l'indennità di comparto viene nella sostanza confermato.
2. Per quanto attiene alle indennità contrattualmente previste e direttamente connesse all'organizzazione dei servizi (art. 17 comma 2 lett. d) CCNL 1.4.1999) nonché all'indennità di disagio (art. 17 comma 2 lett. f) CCNL 1.4.1999), le parti danno atto, alla luce del mantenimento nell'anno in corso degli assetti organizzativi del 2017, della conferma di massima degli importi di cui al consuntivo 2017. Le nuove indennità introdotte dal CCNL 21.5.2018 saranno applicate a decorrere dal 2019.
3. In merito alla indennità di responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL dell'1.4.1999, come integrato dall'art.36, comma 1, del CCNL del 22.1.2004 e dall'art.7 del CCNL del 9.5.2006, le parti destinano le risorse necessarie al pagamento delle indennità correlate a particolari e specifiche responsabilità formalmente assegnate ed esercitate nell'anno nel rispetto dell'entità complessiva del 2017.
4. Le parti prendono atto che il fondo destinato alle retribuzioni di posizione e di risultato delle alte professionalità e delle posizioni organizzative, secondo quanto indicato in premessa, è quantificato in € 310.000,00, importo comprensivo delle indennità ex art. 37, comma 4, CCNL 6/7/1995. Confermano, come nell'anno 2017, il riconoscimento della retribuzione di risultato delle alte professionalità nella percentuale massima teorica pari al 25%.
5. Per quanto riguarda la restante disponibilità del fondo, le parti danno atto che essa sarà destinata alla produttività individuale dei dipendenti nel rispetto dei criteri di merito, selettività e qualità della prestazione lavorativa, fatta salva la ripartizione del budget per il piano operativo "progetto di ottimizzazione di gestione del servizio neve", che seguirà quanto previsto nel documento medesimo sempre nel rispetto dei medesimi criteri, come da concorde volontà delle parti.
6. In ordine alle modalità di ripartizione del budget destinato alla produttività ed al calcolo delle spettanze individuali, le parti confermano le seguenti modalità, come concordate e definite nei precedenti anni, con l'adeguamento rappresentato dal richiamo ai nuovi permessi introdotti dal CCNL 21.5.2018:
L'incentivo è riconosciuto a tutti i dipendenti di ruolo e a tempo determinato con almeno 90 gg di presenza effettiva in servizio; al di sopra di detta soglia l'incentivo verrà riconosciuto in misura proporzionale al periodo lavorato; al di sotto di questa soglia non è riconosciuto alcun incentivo.

Vengono considerate presenza a questo fine: la maternità obbligatoria, il congedo parentale al 100%, le terapie salvavita, la malattia figlio 100%, i permessi ex L.104 a giorni, i permessi ex art. 19 CCNL 1995 a giorni, i permessi ex artt 32 e 35 CCNL a giorni, le ferie, i permessi per donazione AVIS, il distacco sindacale. Il sabato e la domenica sono conteggiati solo se effettivamente lavorati. Il distacco sindacale è altresì regolato dal successivo art. 8.

Per i part-time verticali o misti la soglia di 90 giorni è proporzionata ai giorni lavorati nella settimana.

La soglia dei 90 giorni non si applica al personale temporaneamente assegnato in convenzione ai Comuni, al personale in comando, al personale in distacco, al personale trasferito per mobilità; a tale personale la produttività è riconosciuta in misura proporzionale ai mesi di permanenza presso la Provincia, intendendosi per un mese la permanenza per 16 o più giorni di calendario, o alla percentuale di assegnazione presso i due enti in caso di assegnazione parziale.

Il budget di settore si determina sommando i budget individuali dei dipendenti oggetto di valutazione e destinatari di incentivo all'inizio dell'anno; non rilevano le variazioni nella composizione dei settori intervenute durante l'anno.

7. Le parti confermano la applicazione del sistema di bilanciamento tra produttività e incentivi specifici di cui all'art.3 del contratto decentrato, parte normativa, quadriennio 2012/2015, fatto salvo l'incentivo connesso al piano operativo "progetto di ottimizzazione di gestione del servizio neve", che, pertanto, non sarà sottoposto all'applicazione di detto sistema.

8. Per quanto riguarda eventuale personale in distacco sindacale, le parti confermano che la partecipazione all'incentivazione della produttività di cui all'art. 17 comma 2 lett. a) del CCNL 1.4.1999, prevista dall'art. 47 comma 2 del CCNL 14.9.2000, si realizza mediante l'attribuzione a detto personale di una valutazione individuale pari alla media delle valutazioni del settore di originaria appartenenza.

9. Le parti si impegnano a mantenere e alimentare la comunicazione, lo scambio di informazioni, con particolare riferimento alle circolari prodotte dall'Ente in relazione all'applicazione degli istituti contrattuali, ed il confronto in vista di una relazione sempre trasparente ed efficace nell'interesse dell'ente e dei suoi dipendenti.

10. Le parti danno atto del reciproco impegno e volontà di attivare una corretta, efficace e serrata relazione sindacale, nel rispetto e secondo quanto previsto dall'art.3 del CCNL 21.5.2018, allo scopo di definire entro l'anno in corso il nuovo contratto integrativo applicativo delle novità introdotte dal CCNL 21.5.2018.

Cremona, 20/09/2018

per la parte pubblica


Il presidente della delegazione trattante
Avv. Massimo Placchi

FIRMA




per la parte sindacale


RSU



CISL FP



FP CGIL



UIL FPL